

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE

Gentile Cliente,

ARTICOLO 1: OGGETTO

Le presenti Condizioni Generali regoleranno tutti i contratti di locazione a lungo termine con i quali il Locatore mette a disposizione del Conduttore, ad uso professionale, un veicolo liberamente scelto tra quelli a disposizione del Locatore, sotto forma di locazione a lungo termine.

Le caratteristiche del veicolo noleggiato e le eventuali condizioni specifiche di noleggio sono definite nelle Condizioni Particolari così come di seguito definite.

La firma da parte del Conduttore delle Condizioni Particolari implica l'accettazione piena, completa e incondizionata delle presenti Condizioni Generali, di cui il Conduttore riconosce di avere ricevuto copia e di aver preso visione.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

I seguenti termini usati nelle Condizioni Generali sono definiti come segue:

- **Contratto**: indica il complesso dei documenti contrattuali del rapporto di locazione a lungo termine tra il Locatore e il Conduttore, e che troveranno applicazione tra le Parti come indicato nell'articolo 3 delle presenti Condizioni Generali, debitamente firmati dalle Parti. Il Contratto ha validità dal momento in cui l'offerta e le Condizioni Generali sono stati sottoscritti da entrambe le Parti e cessa di avere efficacia solo quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi contrattuali.
- **Veicolo**: bene dato in locazione dal Locatore al Conduttore.





- Locatore: Leaseway.

- Conduttore: qualsiasi persona fisica o giuridica che sottoscrive a titolo professionale il contratto di locazione a lungo termine.
- Condizioni Generali: Il documento contrattuale che specifica le condizioni generali di noleggio a lungo termine del veicolo da parte del Locatore e i suoi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Contratto, con particolare riferimento ai documenti intitolati "RESTITUZIONE DEL VEICOLO AL TERMINE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE" e "CANONI DI GESTIONE".
- Condizioni Particolari: documento contrattuale specifico e adattato per ogni Veicolo noleggiato dal Locatore al Conduttore, specificando in particolare la durata del noleggio, il chilometraggio contrattuale, i servizi aggiuntivi eventualmente sottoscritti, le condizioni tariffarie della locazione.
- Canone di Locazione: importo dovuto periodicamente fatturato dal Locatore al Conduttore a fronte dell'utilizzo del veicolo per la durata e il chilometraggio di cui alle Condizioni Particolari.
- Servizi: prestazioni e/o assicurazioni eventualmente richieste dal Conduttore al momento della stipula del Contratto o in un successivo momento, menzionate nelle Condizioni Particolari, e fatturate nel Canone di Locazione.
- **Veicolo**: veicolo noleggiato da Leaseway al Cliente.

ARTICOLO 3. CRITERI DI APPLICAZIONE

Il legame contrattuale tra il Conduttore e il Cliente sarà regolato dai seguenti documenti contrattuali, in ordine di prevalenza, oltre che dalla normativa generale e speciale applicabile:

- Le Condizioni Particolari sottoscritte dalle Parti e le loro eventuali appendici, in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile;
- Le presenti Condizioni Generali;
- Qualsiasi altro documento stabilito durante la conclusione o l'esecuzione del Contratto, tra cui l'attestato di consegna ed il verbale di riconsegna del Veicolo.

ARTICOLO 4. PLURALITA' DI Conduttori

In caso di pluralità di Conduttori nel Contratto, ciascuno di essi sarà congiuntamente e solidalmente responsabile nei confronti del Locatore nell'esecuzione del Contratto e, in particolare, dei pagamenti concordati e previsti dalle Parti. Ciascun Conduttore accetta espressamente e incondizionatamente tale solidarietà.



P.IVA IT 12813900011



ARTICOLO 5. DURATA CONTRATTUALE, RECESSO E RISOLUZIONE

5.1. Durata contrattuale e decorrenza del noleggio

Le offerte del Locatore al Cliente saranno valide per il tempo indicato nelle stesse. Il Cliente trasmetterà al Locatore copia sottoscritta della lettera d'offerta e delle presenti Condizioni Generali, che da quel momento si considereranno efficaci e vincolanti per le Parti.

Il Contratto si considererà concluso presso la sede legale o gli uffici del Locatore, restando inteso che la consegna del Veicolo al Conduttore potrà avvenire in un luogo diverso qualora concordato dalle Parti nelle Condizioni Particolari.

La durata del singolo rapporto contrattuale sarà quella indicata nelle Condizioni Particolari, così come eventualmente modificate dalle Parti, restando in ogni caso escluso il rinnovo tacito del Contratto, restando inteso che la durata del Contratto non può essere inferiore a 12 (dodici) mesi, né superiore a 60 (sessanta) mesi.

Le Condizioni Particolari hanno effetto tra le Parti dalla data di ritiro del Veicolo.

5.2. Recesso del Conduttore

Il Conduttore potrà, previo consenso scritto del Locatore, recedere anticipatamente dal Contratto una volta decorsi 12 (dodici) mesi dalla consegna del Veicolo, inviando al Locatore una raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

In tal caso, il Conduttore dovrà:

- restituire immediatamente il Veicolo alle condizioni previste dall'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali;
- su richiesta del Locatore, corrispondere a quest'ultimo, oltre alle somme eventualmente scadute e non pagate ai sensi del Contratto:
- a) un'indennità di adeguamento chilometrico, calcolata sulla base della durata effettiva del noleggio, mediante l'applicazione della seguente formula:

Indennità = $(LT \times 0.38 \times DA) / (DC-4)$, laddove:

LT = importo totale delle rate, al lordo delle imposte, per la durata contrattuale prevista nelle Condizioni speciali del veicolo.

DA = durata in mesi tra la data di risoluzione anticipata e la data di scadenza contrattuale del Contratto.

DC = durata del Contratto in mesi.





Se il Contratto è stato oggetto di modifiche che ne hanno ridotto la durata, DA e DC saranno calcolate sulla base della durata prevista nelle Condizioni Particolari.

b) L'importo fatturato per i chilometri percorsi in eccesso rispetto al chilometraggio contrattuale, alla tariffa "chilometrica complementare" prevista nelle Condizioni Particolari.

Le Parti concordano che nessun conguaglio o altro indennizzo sarà dovuto nel caso in cui, al termine anticipato del contratto, il Conduttore non abbia raggiunto il chilometraggio contrattuale *pro rata temporis*.

5.3 Risoluzione del Contratto.

Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento, anche parziale, dell'altra Parte, nonché in caso di inesatto adempimento di una qualsiasi delle obbligazioni dell'altra Parte ai sensi del presente Contratto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di invio della comunicazione di risoluzione, il Contratto si intenderà totalmente o parzialmente risolto a seconda dei casi.

Le Parti convengono espressamente che il Locatore potrà risolvere di diritto il Contratto a seguito dell'invio di un sollecito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze e il Cliente non vi ponga rimedio entro quindici (15) giorni lavorativi dal suo verificarsi, previa verifica da parte del Locatore delle circostanze del caso concreto:

- Se, durante l'esecuzione del contratto, il Conduttore che abbia sottoscritto il Contratto nell'ambito della sua adesione a una rete, dovesse nel frattempo perdere l'approvazione di detta rete;
- Se il Conduttore ha mancato di corrispondere uno più o Canoni di Locazione;
- Se il Conduttore non restituisce al termine previsto nel Contratto uno o più Veicoli.

Il Contratto si intenderà altresì risolto di diritto, senza alcuna formalità particolare, senza che il seguente elenco sia esaustivo, in caso di:

- a) crisi o insolvenza del Cliente, se il curatore decide di non continuare l'esecuzione del Contratto, o liquidazione giudiziaria;
- b) scioglimento del Conduttore;
- c) riconsegna anticipata del Veicolo senza il preventivo consenso del Locatore o abbandono del veicolo.

In caso di risoluzione del contratto, il Conduttore, o i suoi aventi causa, sono tenuti:

- a riconsegnare immediatamente il veicolo al Locatore alle condizioni previste dall'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali;
- a pagare al Locatore, oltre agli eventuali importi scaduti e non pagati ai sensi del Contratto:
- le somme di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali,





• a titolo di risarcimento del danno subito e a titolo di clausola penale, un'indennità forfetaria pari al 30% (trenta per cento) dei Canoni di Locazione comprensivi di tutte le tasse per il periodo di locazione rimanente a decorrere dalla data di risoluzione del contratto, senza che tale indennità sia inferiore a 6 (sei) mesi della quota tasse incluse, [salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno patito da Leaseway in ragione dell'inadempimento del Cliente, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'impossibilità per Leaseway di trovare un nuovo Conduttore nelle ipotesi di cui al punto b) supra, o la necessità per Leaseway di corrispondere una penale in ragione dell'originario contratto di locazione del Veicolo].

5.4. Termine della locazione

Al termine della durata contrattuale indicata nelle Condizioni Particolari, o in qualsiasi loro modifica concordata tra le Parti, il Conduttore è tenuto a:

- riconsegnare immediatamente il Veicolo al Locatore alle condizioni previste dall'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali;
- pagare al Locatore, oltre agli eventuali importi scaduti e non pagati ai sensi del Contratto, la somma di cui alla lettera b) dell'articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali,

Le Parti concordano che nessun conguaglio o altro indennizzo sarà dovuto al Locatore nel caso in cui, al termine del contratto, il Conduttore non avesse raggiunto il chilometraggio contrattuale.

Il Canone di Locazione è fatturato *pro rata temporis* in relazione alla data di riconsegna del Veicolo alle condizioni previste dall'articolo 15 delle presenti Condizioni Generali.

ARTICOLO 6. PRESA IN CONSEGNA DEL VEICOLO

6.1. Messa a disposizione del Veicolo

Il Locatore dovrà comunicare al Conduttore quando un Veicolo di interesse del Cliente è a sua disposizione nel luogo indicato nelle Condizioni Particolari. A seguito di tale notifica, il Conduttore dovrà prendere possesso del veicolo entro 5 (cinque) giorni lavorativi, secondo i termini e le condizioni stabiliti nelle Condizioni Particolari.

6.2. Procedura e termine per il ritiro del Veicolo

Il ritiro del Veicolo da parte del Conduttore avviene nel luogo indicato nelle Condizioni Particolari.

Il Locatore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi ad esso non imputabili secondo l'ordinaria diligenza nella messa a disposizione del Veicolo.

Il Conduttore si impegna a prendere possesso del veicolo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della notifica da parte del Locatore. Trascorso tale termine, tutti i costi derivanti dal ritardo nella presa di possesso del Veicolo saranno a carico del Conduttore.



Strada del Drosso 33/8 10135 Torino (TO) P.IVA IT 12813900011 Codice Destinatario: W7YVJK9



Il Conduttore firmerà un verbale di consegna al momento della presa in carico del Veicolo. In assenza della firma del verbale di consegna, l'accettazione si concretizza con la consegna delle chiavi del veicolo e la presa di possesso fisico del veicolo da parte del Conduttore.

Nel caso di consegna del Veicolo tramite vettore o corriere presso i locali del Conduttore o comunque presso il luogo da questi indicati al Locatore, il Cliente dovrà restituire senza indugio il verbale di consegna datato e firmato a sua cura via e-mail al Locatore.

Nel caso in cui il verbale di consegna non fosse restituito al Locatore entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di consegna, il Locatore potrà validamente considerare validamente come data di presa in carico la data di consegna comunicata dal vettore o dal trasportatore del Veicolo, che il Conduttore avrà già accettato.

6.3 Mancata presa in carico del Veicolo

6.3.1. Per fatto del Conduttore

Se il Conduttore non prende in carico il Veicolo entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della sua messa a disposizione di cui all'articolo 6.2 delle presenti Condizioni Generali, primo capoverso, il Contratto si risolverà automaticamente 7 (sette) giorni successivi all'invio, da parte di Leaseway, di una diffida a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Conduttore sarà, in mancanza di presa in carico del Veicolo entro il termine previsto, tenuto a risarcire al Locatore i danni subiti, risarcimento pari a 6 (sei) mesi di Canone di Locazione, tasse incluse, a cui si aggiungerà il rimborso di eventuali spese di qualsiasi tipo sostenute dopo l'ordine del Veicolo, in particolare i costi per l'ottenimento del certificato di immatricolazione, trasporto, nonché le spese di conservazione e custodia del Veicolo.

6.3.2. Per fatto del Locatore

Il Locatore si riserva il diritto di rifiutare la fornitura del Veicolo oggetto del Contratto nel caso in cui:

- Il Conduttore, già impegnato in uno o più Contratti di locazione a lungo termine con il Locatore, si sia reso moroso del pagamento di una o più fatture scadute, di qualsiasi natura;
- Il Conduttore, già impegnato in uno o più contratti di locazione a lungo termine con il Locatore, non abbia restituito al termine pattuito uno o più Veicoli.

In tali ipotesi, il Locatore invierà formale diffida al Conduttore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno informandolo del suo rifiuto di messa a disposizione del veicolo, e che in mancanza di regolarizzazione delle fatture e/o riconsegna del/dei veicolo/i entro 7 (sette) giorni, il Contratto si intenderà automaticamente risolto per insindacabile inadempimento del Conduttore.

In caso di risoluzione per il motivo indicato nel paragrafo precedente, il Conduttore sarà tenuto a pagare gli importi e gli indennizzi indicati nell'articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali.





6.4 Gestione e responsabilità del contachilometri

Il chilometraggio contrattuale è specificato nelle Condizioni Particolari e, se del caso, in ogni loro modifica concordata e sottoscritta dalle Parti, restando inteso tra le Parti che lo stesso non potrà essere inferiore a 10.000 (diecimila) chilometri né superiore a 200.000 (duecentomila) chilometri.

Il Conduttore si impegna a comunicare per iscritto, per tutta la durata del Contratto e a semplice richiesta del Locatore, e in ogni caso entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta, il chilometraggio del Veicolo. Il Conduttore è responsabile del corretto funzionamento del contachilometri e risponde nei confronti del Locatore o di terzi, anche dopo la riconsegna del Veicolo, delle conseguenze civili o penali derivanti dall'alterazione di detto contatore o dal sospetto di eccesso di chilometraggio alla visione del Veicolo.

In caso di guasto del contachilometri, per qualsiasi motivo, il Conduttore è tenuto a darne pronta comunicazione al Locatore per iscritto e in ogni caso al più tardi entro 72 (settantadue) ore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indicando il chilometraggio visualizzato, prima di procedere nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro 30 (trenta) giorni, alla riparazione.

Nel caso in cui il Conduttore non denunci l'alterazione del contachilometri, nonché in caso di falsa dichiarazione o di intervento fraudolento, nonché ancora nel caso in cui non provveda alla riparazione del contachilometri entro i termini di cui al paragrafo precedente, il Locatore si riserva il diritto di fatturare al Conduttore, a partire dalla data dell'ultimo rapporto del contachilometri o, in mancanza di questo, dalla data di entrata in vigore del Contratto, e fino alla data della riparazione del contachilometri, un chilometraggio calcolato sulla base di un chilometraggio parametrato su una distanza media giornaliera percorsa di 300 (trecento) chilometri.

6.5. Effetti dell'accettazione del Veicolo.

L'accettazione del Veicolo comporta, alla sua data, il trasferimento al Conduttore della custodia legale dello stesso e, ove previsto, dei Servizi e rende esigibile il primo Canone di Locazione.

La presa in consegna del veicolo da parte del Conduttore implica il riconoscimento e l'accettazione espressa e senza riserve da parte di quest'ultimo di:

- il perfetto stato di presentazione e funzionamento del veicolo;
- la sua conformità al suo ordine e alle caratteristiche stabilite nelle Condizioni Particolari;
- le condizioni di uso e manutenzione del Veicolo;
- le condizioni di garanzia in caso di sinistro subito dal Veicolo.

ARTICOLO 7. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VEICOLO

7.1. Utilizzo



Codice Destinatario: W7YVJK9



Al momento di consegna del Veicolo, sarà consegnato al Conduttore, che dovrà rilasciare idonea liberatoria, il relativo manuale d'uso'.

Il Conduttore si impegna ad utilizzare il Veicolo noleggiato:

- con la massima diligenza professionale, in conformità al Codice civile, e in particolare rispettando le norme prescritte dal costruttore nel manuale d'uso del Veicolo;
- in generale, in conformità alle disposizioni vigenti e applicabili;
- in conformità alle Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari.

Il Veicolo è destinato esclusivamente, salvo espressa accettazione da parte del Locatore, alla guida su strade pubbliche aperte al traffico e asfaltate, e non può essere utilizzato al di fuori di tali strade o per attività sportive e/o competizioni, raduni, gare o prove di velocità.

Qualsiasi traino utilizzando il Veicolo è, salvo espresso accordo per iscritto del Locatore, vietato.

Al Conduttore è fatto divieto di utilizzare il Veicolo ai fini di prove o collaudi di qualsiasi genere.

Il Conduttore si impegna a non caricare il Veicolo oltre il peso totale autorizzato.

Il Conduttore si impegna a mantenere i documenti di bordo del veicolo in buone condizioni, leggibili e utilizzabili e, se necessario, a rinnovarli a proprie spese.

In nessun caso il Veicolo può essere utilizzato dal Conduttore nell'ambito di un'attività di trasporto pubblico di passeggeri e/o merce, autoscuole e ambulanze.

Sezione 7.2. Sublocazione del Veicolo

Il Conduttore non può, salvo espresso accordo del Locatore, prestare, gratuitamente o contro pagamento, o sublocare a terzi il Veicolo noleggiato ai sensi del Contratto.

In espressa deroga al divieto sancito al paragrafo precedente, il Locatore autorizza espressamente il Conduttore a:

- prestare, gratuitamente o contro pagamento, il Veicolo come veicolo sostitutivo ai propri clienti, nell'ambito della propria attività di manutenzione e/o riparazione professionale dei veicoli affidatogli da questi ultimi;
- sublocare il Veicolo ai propri dipendenti.

Il Conduttore si impegna in tale ipotesi ad autorizzare l'uso e il godimento del Veicolo solo a persone che siano titolari di una patente di guida valida e regolarmente rilasciata e che risultino fisicamente e psicologicamente idonee alla guida.

In ogni caso, in caso di comodato o sublocazione autorizzati, il Conduttore rimarrà responsabile nei confronti del Locatore per qualsiasi danno causato da e al veicolo noleggiato e, più in generale, ogni violazione delle previsioni del contratto, nonché delle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore.





7.3. Territorialità

Il Veicolo può essere utilizzato nel territorio italiano e può essere guidato al di fuori di questo territorio solo dopo aver ottenuto dal Locatore autorizzazione scritta che quest'ultimo gli rilascerà, a sua totale discrezione, per archi temporali circoscritti, nei limiti dei paesi indicati sulla polizza assicurativa internazionale di RENTER, in conformità con la legislazione in vigore in questi paesi.

In ogni caso il Conduttore si fa carico dei pedaggi autostradali nonché delle spese di circolazione e delle tasse all'estero e vari costi di parcheggio.

7.4. Modifiche al Veicolo7.4.1. Modifiche interne

Durante il noleggio, il Conduttore non potrà apportare modifiche intrinseche di alcun tipo, in particolare estetiche e/o meccaniche, al Veicolo noleggiato senza il previo consenso scritto del Locatore.

Il Conduttore assicura ora per allora, sotto la sua esclusiva responsabilità, che eventuali modifiche interne al Veicolo saranno conformi alle norme del produttore, alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e non pregiudicano l'uso per il quale il Veicolo è destinato.

In ogni caso, il Conduttore è tenuto a restituire, a proprie spese, il Veicolo nella sua configurazione originaria al momento della presa in carico, come risultante dalle Condizioni Particolari.

In caso contrario, il Conduttore sosterrà e accetterà tutte le spese di fine contratto necessarie per il ripristino del Veicolo, maggiorate di un'indennità pari al 10 % dell'importo delle spese, comprese le tasse sostenute.

7.4.2. Modifiche esterne

Il Locatore lascia al Conduttore la facoltà di agganciare un rimorchio al veicolo noleggiato, a condizione espressa che tale aggancio non contravvenga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e fatte salve le responsabilità a qualsiasi titolo derivanti dall'utilizzo che resteranno a carico del Conduttore.

Il Locatore autorizza il Conduttore ad apporre sul veicolo striscioni pubblicitari purché conformi all'oggetto del Locatore e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Conduttore si impegna ad effettuare, a proprie spese, la rimozione dei suddetti striscioni prima della riconsegna del veicolo, nonché gli eventuali conseguenti lavori di riparazione che si rendessero necessari sul veicolo.

Il Locatore può, a sua esclusiva responsabilità, montare sul veicolo tutti gli equipaggiamenti e gli accessori, a condizione che siano conformi alle norme del costruttore, alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e non pregiudicano l'uso per il quale il veicolo è destinato.

Tali attrezzature e accessori rimarranno di sua proprietà per tutta la durata del contratto. Al termine del contratto di locazione, il Locatore può consegnare a proprie spese questa attrezzatura e gli accessori e restituire il veicolo allo stato originale, oppure lasciare il veicolo attrezzato. In tal caso non potrà pretendere dal Locatore alcun compenso risarcitorio. Il Locatore si riserva tuttavia, il diritto di richiedere espressamente





al Conduttore di consegnare tali attrezzature e accessori e restituire il veicolo, a proprie spese, nel suo stato originale.

Nel caso in cui il Conduttore non riesca a ripristinare il veicolo nelle condizioni originarie, sosterrà i costi di fine contratto necessari per la riparazione del veicolo che il LOCATORE dovrà pagare, maggiorati di un'indennità di gestione pari al 10% dell'importo delle spese, tasse incluse.

ARTICOLO 8. STATO E MANUTENZIONE DEL VEICOLO

Il Conduttore riconosce di aver ricevuto, al momento della presa in carico del veicolo, la relativa guida alla manutenzione.

Il Conduttore si impegna a:

- Mantenere il Veicolo in buono stato di presentazione, manutenzione e riparazione, assicurandosi che soddisfi, in ogni momento, le disposizioni di legge relative allo stato meccanico e all'aspetto esterno ed interno degli autoveicoli a motore, in genere, e dei veicoli della categoria a cui appartiene, in particolare;
- effettuare visite di manutenzione, manutenzioni programmate, controlli, riparazioni e regolazione permanente dei livelli dei fluidi del Veicolo, in conformità alle norme e alle raccomandazioni del costruttore e alla guida alla manutenzione consegnata al Locatore al momento dell'accettazione. Ogni qualvolta tali visite si rendano necessarie durante il noleggio, gli interventi possono essere eseguiti da un professionista autorizzato dal produttore o nello stabilimento del Conduttore se quest'ultimo ha la capacità di farlo ed è in grado di garantire un livello di qualità equivalente a quello di un professionista approvato dal produttore;
- Giustificare, su semplice richiesta del Locatore, in qualsiasi momento, l'esecuzione delle operazioni di manutenzione del Veicolo e il chilometraggio percorso, consentendogli l'accesso al veicolo per l'esame;
- Verificare che il registro delle manutenzioni sia regolarmente compilato dopo ogni intervento di manutenzione o riparazione sul veicolo;
- Effettuare la presentazione del veicolo alle visite di controllo tecnico entro i termini di legge;
- Prendere le misure necessarie, senza indugio, in caso di guasto o segni di guasto per non aggravare il danno causato al veicolo.

Il Conduttore si impegna a garantire che il veicolo sia permanentemente dotato di giubbotto ad alta visibilità e triangolo di emergenza.

Interventi di manutenzione e riparazione del veicolo di qualsiasi tipo, compreso il cambio degli pneumatici se necessario, sono a carico del Conduttore, a meno che quest'ultimo non abbia sottoscritto con ii Locatore i servizi aggiuntivi di "MANUTENZIONE" e/o "PNEUMATICI". In questo caso, qualsiasi intervento che non sarebbe coperto dalla garanzia del produttore deve essere soggetto al preventivo accordo del Locatore. Se



Strada del Drosso 33/8 10135 Torino (TO) P.IVA IT 12813900011 Codice Destinatario: W7YVJK9



l'intervento viene accettato dal Locatore, quest'ultimo ne assumerà il costo e indicherà per iscritto al Conduttore la procedura da seguire per la sua esecuzione, il Conduttore si impegnerà a rispettarla.

Il Conduttore si impegna a comunicare al Locatore il prima possibile e al più tardi entro 72 (settantadue) ore dalla loro verificarsi di;

- qualsiasi difetto meccanico o di carrozzeria del veicolo che impedirebbe il normale e tranquillo utilizzo del veicolo, o che lo metterebbe in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- eventuali guasti del contachilometri;
- qualsiasi azione legale da parte del Conduttore o del conducente derivante dalle condizioni del veicolo.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo di manutenzione o riparazione del veicolo, il Conduttore riceverà fattura dal Locatore e si impegna a risarcire il costo delle riparazioni e degli interventi di manutenzione necessari per il restauro del veicolo, maggiorato dei costi di gestione di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo, tasse comprese, delle riparazioni e degli interventi.

ARTICOLO 9. CANONE DI LOCAZIONE

9.1. Canone di locazione

L'importo del Canone di Locazione è specificato nelle Condizioni Particolari e corrisponde alla somma del canone di locazione e degli eventuali Servizi sottoscritti.

Il Canone di Locazione sarà fatturato al tasso IVA in vigore.

In caso di variazione del prezzo di catalogo/produttore del Veicolo tra la data di firma delle Condizioni Particolari e la data di entrata in vigore del Contratto, il Canone di Locazione potrà essere rivisto in proporzione alla variazione del prezzo del costruttore. Ove applicabile, il Locatore si impegna a beneficiare il Conduttore delle condizioni di garanzia del prezzo concesse dal produttore entro i limiti definiti nelle sue condizioni di vendita.

L'importo totale, comprensivo di tutte le imposte, sarà adeguato nel corso della locazione, in caso di creazione di nuovi oneri fiscali e/o in base all'eventuale variazione delle aliquote o dell'importo delle imposte incluse.

9.2. Termini di fatturazione e pagamento

Il Canone di Locazione è dovuto dal momento della presa in consegna del veicolo fino alla sua effettiva riconsegna.

La fatturazione verrà effettuata mensilmente.

Il Locatore invierà le fatture emesse in esecuzione del Contratto con il Cliente con qualsiasi mezzo scritto, anche elettronico, al Conduttore, che dichiara di accettare espressamente questa previsione.





Il Conduttore si impegna a fornire al Locatore un indirizzo di posta elettronica valido al fine di consentire l'invio delle fatture tramite e-mail, e per garantire che il Locatore disponga di tale indirizzo in ogni circostanza durante l'esecuzione del contratto.

Salvo diverso accordo, l'affitto è pagabile alla scadenza tramite addebito diretto il 1° giorno lavorativo di ogni mese.

Per tutta la durata del noleggio, il Conduttore si impegna a comunicare al Locatore qualsiasi variazione di domiciliazione bancaria almeno 30 (trenta) giorni prima della sua entrata in vigore.

Ogni periodo di noleggio iniziato è dovuto per intero. Se la data di inizio del periodo di noleggio non coincide con il primo giorno del mese in cui inizia il periodo di noleggio, dovrà essere pagata solo la parte proporzionale del Canone di Locazione *pro rata temporis* del mese in corso.

9.3. Mancato pagamento

Qualsiasi ritardo nel pagamento del Canone di Locazione, parziale o totale, darà diritto al Locatore di esigere quanto segue:

- oltre agli importi dovuti a titolo di capitale, gli interessi di mora calcolati sulla base del triplo del tasso di interesse legale, più l'IVA sull'importo delle somme dovute, a partire dalla data in cui il debito è esigibile fino a quando il Locatore abbia ricevuto il pagamento completo;
- un'indennità forfettaria di 40 (quaranta) euro per le spese amministrative di riscossione, per ogni fattura non pagata.

Il Conduttore resta responsabile del pagamento del Canone di Locazione in caso di fermo, per qualsiasi motivo, del Veicolo. Tuttavia, nel caso di immobilizzazione per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, qualora sia accertato che la causa e la durata dell'immobilizzazione derivano da un caso di forza maggiore, ciascuna delle parti potrà avvalersi della risoluzione automatica del contratto con comunicazione di tale intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al suo co-appaltatore.

In caso di contestazione del contenuto della fattura da parte del Conduttore, quest'ultimo dovrà darne comunicazione al Locatore entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla sua ricezione. In assenza di contestazione entro tale termine, la fattura è definitivamente accettata dal Conduttore.

ARTICOLO 10. DEPOSITO CAUZIONALE

Il Locatore si riserva il diritto di richiedere il pagamento al Conduttore di corrispondere una determinata somma di danaro, il cui importo sarà determinato nelle Condizioni Particolari, a titolo di deposito cauzionale, al momento dell'ordine o al più tardi alla firma del Contratto, al fine di garantire il pagamento di tutte le somme dovute ai sensi del Contratto con il Conduttore, restando inteso tra le Parti che il deposito cauzionale non matura interessi.





Il Conduttore non potrà in alcun modo negare il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente Contratto, siano esse Canone di Locazione o meno, offrendo in compensazione il suddetto deposito cauzionale. Tale cauzione verrà restituita al Conduttore al termine del noleggio e una volta riconsegnato il Veicolo al Locatore, previa detrazione di tutte le eventuali somme dovute dal Conduttore.

ARTICOLO 11. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

11.1. Responsabilità

Dall'entrata in vigore del Contratto e fino alla restituzione del Veicolo, il Conduttore è l'unico responsabile di tutti i danni causati dal Veicolo, siano essi a se stesso, a cose o a persone, nonché delle conseguenze civili o penali di eventuali infrazioni di cui il Conduttore è responsabile e di eventuali infrazioni commesse dai suoi dipendenti durante l'utilizzo del bene noleggiato.

Il Conduttore si assume inoltre, in via esclusiva, i rischi di perdita o furto, di guasto meccanico a seguito di incidente, di deterioramento o distruzione parziale o totale del veicolo o del mezzo noleggiato.

11.2. Assicurazione

11.2.1. Obbligo e copertura dell'assicurazione

Il Conduttore ha l'obbligo di sottoscrivere, con effetto al più tardi il giorno della presa in carico del Veicolo, un contratto di assicurazione con una società notoriamente solvibile che copra almeno, in circolazione e fuori circolazione, i seguenti rischi:

- a) Responsabilità civile obbligatoria con estensione alla responsabilità civile del Locatore nel caso in cui questa venga richiesta, per danni di qualsiasi natura causati a terzi,
- b) Eventuali danni subiti dal Veicolo noleggiato a seguito, in particolare, di incidente, furto, tentato furto, incendio, rottura di vetri, calamità naturale, impatto contro un corpo fisso o in movimento, fino al Valore Convenzionale, definito di seguito.
- c) Insolvenza di terzi.
- d) Rischi di qualsiasi tipo connessi all'attività di fornitura di un veicolo sostitutivo da parte del Locatore ai propri clienti.

Il Valore Convenzionale di cui al punto b) del precedente paragrafo è così definito:

- se il Veicolo ha un'età di immatricolazione non superiore a 5 (cinque) mesi dalla data di prima entrata in circolazione, alla data del sinistro, il valore contrattuale corrisponde al prezzo di listino del costruttore, tasse escluse, del veicolo, dei suoi accessori e dotazioni fuori standard;
- se il Veicolo è a più di 5 (cinque) mesi dalla sua data di prima entrata in circolazione, il giorno del sinistro, il valore contrattuale corrisponde al prezzo di catalogo del produttore tasse escluse del veicolo, dei suoi





accessori e dotazioni speciali, ridotto di una riduzione dell'1% (un per cento) per mese completato dalla sua data di prima diffusione.

Il Conduttore può richiedere al Locatore di procurare, e il Locatore può accettare a sua totale discrezione, un'assicurazione a copertura dei suddetti sinistri. In questo caso, l'importo dei premi assicurativi sarà indicato nelle Condizioni Particolari e sarà incluso nel Contratto.

Il Conduttore si impegna a fornire al Locatore un certificato di assicurazione, al più tardi al momento del rinnovo della polizza assicurativa. Il Conduttore dovrà inviare il certificato per via elettronica (ad es. e-mail) al Locatore.

In caso di cessazione o sospensione della polizza assicurativa, per qualsiasi motivo, il Conduttore dovrà stipulare una nuova polizza assicurativa secondo i termini e le condizioni stabilite nel contratto.

In caso di mancata stipula di una polizza assicurativa che fornisca le garanzie di cui sopra, e/o in caso di mancata presentazione del certificato assicurativo entro i termini sopra indicati il Locatore avrà il diritto di avvalersi della possibilità di risolvere il Contratto di diritto ai sensi delle presenti Condizioni Generali, oltre che alla restituzione immediata del veicolo.

In ogni caso, il Conduttore sarà responsabile della mancata o inadeguata copertura assicurativa rispetto ai requisiti di cui sopra e, in generale, resterà obbligato, in caso di perdita di qualsiasi tipo, nei confronti del Locatore per i danni che l'assicuratore si rifiutasse di risarcire per qualsiasi motivo.

11.2.2 Comunicazioni

11.2.2.1. Informazioni dal Conduttore

Il Conduttore si impegna a informare il proprio assicuratore non appena si verifica, e comunque entro i termini di legge, di qualsiasi danno causato al veicolo o dal veicolo, indipendentemente dalla sua natura e gravità.

Il Conduttore dovrà inoltre informare il Locatore di qualsiasi incidente o sinistro che possa compromettere la struttura o le parti essenziali del Veicolo, inviando al Locatore una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- parti essenziali del Veicolo, inviandole, entro 48 (quarantotto) ore dal verificarsi dell'incidente, per via elettronica (ad es. e-mail, posta, ecc.);
- una copia della dichiarazione di sinistro, unitamente a una lettera che indichi le circostanze esatte e dettagliate del sinistro.

In caso di furto, il Conduttore deve inviare al Locatore entro 48 (quarantotto) ore dal verificarsi del furto, copia della denuncia di smarrimento, insieme a una lettera di accompagnamento che indichi le circostanze esatte e dettagliate del furto.





In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, il Locatore sarà l'unico responsabile delle conseguenze, in particolare finanziarie, che ne possono derivare e si assumerà tutti i costi e le imposte che ne possono derivare.

11.2.2.2. Perdita totale

In caso di perdita totale del Veicolo, per ciò intendendosi (i) che il Veicolo sia stato rubato e non ritrovato per più di un mese dalla data della denuncia, (ii) che gli assicuratori l'abbiano dichiarato irreparabile, (iii) che il Locatore abbiano constatato la perdita totale del Veicolo per motivi di sicurezza o (iv) per l'ipotesi in cui le riparazioni siano state ritenute dal Locatore troppo estese, impraticabili o di incerta efficacia, il Contratto si intenderà automaticamente risolto alla data in cui si è verificato il sinistro o alla data di scadenza del termine di 30 (trenta) giorni successivi alla denuncia di furto alle autorità di polizia.

Il Conduttore, a proprio rischio e pericolo, dovrà restituire il Veicolo danneggiato al Locatore nel luogo indicato da questi indicato.

Il Conduttore sarà responsabile nei confronti del Locatore di un risarcimento pari al Valore Convenzionale così come definito nelle presenti Condizioni Generali.

L'indennizzo che il Locatore riceve dall'assicuratore a seguito di una perdita totale del veicolo riduce l'indennizzo dovuto dal Conduttore. Se l'indennizzo della compagnia di assicurazione è inferiore all'indennizzo dovuto (ossia al Valore prestabilito del veicolo), il Conduttore dovrà coprire la differenza tra i due importi.

Allo stesso modo, il Conduttore è tenuto al pagamento di tutti gli importi dovuti ed eventualmente non pagati ai sensi del Contratto, nonché l'importo fatturato per i chilometri eccedenti il chilometraggio contrattuale percorsi dal veicolo.

Il Conduttore rinuncia espressamente a richiedere qualsiasi risarcimento o restituzione nel caso in cui il chilometraggio contrattuale non venga raggiunto.

11.2.2.3. Perdita parziale

Nel caso in cui la perdita del Veicolo non sia qualificata come totale ai sensi dell'articolo 11.2.2.2,tale perdita è qualificata come perdita parziale.

In caso di sinistro parziale, il Conduttore farà eseguire le operazioni di riparazione del Veicolo, a proprie spese, da un riparatore della rete approvato dal fabbricante.

Nel caso in cui l'importo del risarcimento pagato dalla compagnia assicurativa non copra tutti i danni causati di cui alla comunicazione di cui all'articolo 11.2.2.1, la differenza risultante è a carico del Conduttore.

ARTICOLO 12. TASSE

Per tutta la durata del Contratto, il Conduttore dovrà pagare tutte le imposte, i dazi e i prelievi simili, presenti o futuri, corrispondenti alla locazione o al possesso del Veicolo.





In caso di modifica di dette imposte, tasse e simili, attuali o future, corrispondenti alla locazione o al possesso, l'importo della modifica sarà trasferito al Conduttore.

ARTICOLO 13. SANZIONI

Il Conduttore si impegna a farsi carico di eventuali multe, ammende e spese legali occorse durante la validità del Contratto e legate al possesso o all'utilizzo del Veicolo oggetto del noleggio, e a pagarle direttamente ed entro i termini di legge alle autorità competenti.

Nel caso in cui il Locatore debba farsi carico delle multe o comunque delle sanzioni inflitte al Conduttore, quest'ultimo è tenuto a pagarle direttamente alle autorità competenti entro i termini di legge.

Il Locatore addebiterà al Conduttore:

i costi di tale elaborazione, fino a un importo massimo di 10 (dieci) euro. Nel caso in cui, oltre a quanto sopra, il Locatore debba pagare le somme dovute, sarà suo diritto fatturare al Conduttore gli importi eventualmente versati in sostituzione, e le spese corrispondenti, oltre a un importo di 30 (trenta) euro per le spese di gestione della riscossione.

In ogni caso, il Conduttore si impegna a tenere indenne il Locatore da ogni reclamo, di qualsiasi natura, in particolare civile o penale, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di legge.

ARTICOLO 15. RESTITUZIONE DEL VEICOLO

15.1. Condizioni del Veicolo

Al momento della restituzione, il Veicolo deve essere nelle condizioni dettagliate nel documento "RESTITUZIONE DI UN VEICOLO ALLA SCADENZA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE", allegato alle presenti Condizioni Generali, di cui il Conduttore riconosce di aver preso visione e di averne accettato i termini.

Il Veicolo deve essere restituito libero da gravami amministrativi (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la rimozione dell'auto da parte dei servizi comunali o il ritiro della carta di circolazione del Veicolo). Il Conduttore si impegna sin d'ora a svolgere, prima della restituzione del Veicolo, tutte le formalità necessarie che consentano di adempiere alle previsioni del presente articolo. In caso contrario, il Locatore espleterà le formalità eventualmente necessarie a spese del Conduttore.

Il Conduttore sarà inoltre tenuto a continuare a pagare il Canone di Locazione fino a quando il Locatore non riceverà conferma della definitiva revoca dei gravami di cui al paragrafo precedente.

La restituzione del Veicolo si considera effettiva e definitivamente effettuata nel momento in cui il veicolo viene consegnato dal Conduttore al Locatore o a qualsiasi persona designata dal Locatore e nel luogo definito, accompagnato dalla sua chiave e/o radiocomando e relativa documentazione di bordo (manuale d'uso, libretto di manutenzione, carta internazionale di assicurazione).





In caso di smarrimento o furto della documentazione, o di una o più chiavi o telecomandi, il Conduttore sarà responsabile nei confronti del Locatore delle spese di restituzione delle chiavi e/o dei telecomandi.

Il Conduttore dovrà sostenere i costi di consegna dei duplicati e/o della riproduzione delle chiavi e/o dei telecomandi al Locatore.

15.2. Procedura

Al termine del periodo di noleggio, il Conduttore dovrà restituire a proprie spese il Veicolo nel luogo definito dal Locatore. Al momento della restituzione del Veicolo, verrà redatto un verbale di restituzione alla presenza di entrambe le Parti o dei loro rappresentanti muniti di specifica delega.

Il Conduttore si impegna a menzionare nel verbale di riconsegna eventuali difetti, anomalie e guasti del Veicolo, nonché gli incidenti che non presentano segni visibili che si sono verificati durante il periodo di noleggio e che possono influire sul funzionamento e/o sulla sicurezza del veicolo.

Nel caso in cui il Conduttore si rifiuti di firmare il documento di restituzione, la data di restituzione indicata nel documento dal Conduttore o dalla persona dallo stesso designata dal Conduttore sarà considerata la data di restituzione del Veicolo.

Il Conduttore dovrà restituire al Locatore tutta la documentazione del veicolo (ad es. rapporto di manutenzione, scheda tecnica, carta di circolazione) e le chiavi e/o i dispositivi di controllo eventualmente forniti.

Il Contratto cessa definitivamente, con conseguente passaggio dei rischi dal Conduttore al Locatore, il giorno della riconsegna del Veicolo come definito all'articolo 15.1 delle presenti Condizioni Generali, a meno che la risoluzione del Contratto non avvenga per un'altra causa prevista nelle presenti Condizioni Generali.

Il Locatore dovrà far effettuare una perizia sul Veicolo entro un periodo massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di restituzione dello stesso, dando informazione per iscritto al Conduttori del soggetto che effettuerà la perizia, trasmettendogli poi una copia, anche via e-mail, una copia della perizia effettuata, nonché il giustificativo del relativo costo, che si intende a carico del Conduttore.

A meno che il Conduttore non abbia effettuato una nuova perizia entro un periodo di 3 (tre) giorni di calendario dalla notifica della stessa, la perizia trasmessa dal Locatore si intenderà accettata senza riserve dal Conduttore, che dovrà corrispondere le somme indicate dal Locatore.

Il Conduttore dovrà notificare al Locatore la nuova perizia entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data della prima perizia del Locatore.

Nel caso in cui il Locatore non sia d'accordo con le risultanze della nuova perizia, verrà effettuata un'ulteriore perizia da parte di un esperto indipendente nominato di comune accordo tra le parti.

I costi della nuova perizia saranno fatturati e addebitati al Conduttore, fino a un limite di 100 (cento) EUR, al lordo delle imposte, per veicolo.





Il rapporto di riconsegna o, se la perizia è stata effettuata ola relazione del perito sul veicolo serviranno come base per la valutazione delle spese di fine contratto.

Tali spese di fine contratto saranno fatturate al Conduttore, che si impegna a pagarle.

15.3. Sanzioni per ritardata restituzione del Veicolo

In ragione della natura di lungo termine del noleggio disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, qualsiasi ritardo nella riconsegna del Veicolo che non abbia potuto essere altrimenti risolta comporterà il pagamento da parte del Conduttore di un'indennità, salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti e salva la facoltà del Locatore di agire per la restituzione del Veicolo, pari a:

- per un ritardo nella riconsegna del Veicolo fino a 2 (due) mesi, l'importo del Canone di Locazione, tasse incluse, calcolato *pro rata temporis*, tra la data di scadenza contrattualmente prevista o quella altrimenti fissata dalle Parti, o la data di risoluzione del Contratto, e la data di effettiva restituzione del Veicolo;
- nel caso in cui il Veicolo non venga restituito per un tempo compreso tra 2 (due) e i 6 (sei) mesi dalla scadenza del Contratto, l'importo del Canone di Locazione, tasse incluse, calcolato *pro rata temporis*, dovuto tra la data di scadenza contrattualmente prevista o altrimenti fissata dalle Parti, o la data di risoluzione del Contratto, e la data di effettiva restituzione del Veicolo, più il 30% (trenta per cento);
- nel caso in cui il Veicolo non venga restituito per un tempo oltre i 6 (sei) mesi dalla scadenza del Contratto, l'importo del Canone di Locazione, tasse incluse, considerato *pro rata temporis*, tra la data di scadenza contrattualmente prevista o altrimenti fissata dalle Parti, o la data di risoluzione del Contratto, e la data di effettiva restituzione del Veicolo, maggiorato del 100 % (cento per cento).

ARTICOLO 16. CESSIONE DEI DIRITTI

16.1. Da parte del Conduttore

Salvo diverso accordo scritto del Locatore, al Conduttore è fatto divieto di cedere o trasferire, in qualsiasi forma, tutto o parte del Contratto.

In caso di cessione o trasferimento autorizzato dal Locatore, il Conduttore cedente resterà responsabile in solido con il suo cessionario per la piena e completa esecuzione del Contratto.

Il Conduttore si impegna a notificare al locatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, qualsiasi progetto di cessione o trasferimento, con qualsiasi mezzo o operazione consentita dalla legge (comprese le modifiche strutturali), della maggioranza dei beni del Locatore.

Il Locatore informerà il Locatore dell'accettazione o del rifiuto di questa operazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalle informazioni scritte fornite dal Conduttore.

Il silenzio mantenuto durante questo periodo costituirà accettazione.





La mancata accettazione comporterà la risoluzione di diritto del Contratto, fatti salvi gli indennizzi e gli importi contrattualmente dovuti al Locatore.

16.2. Da parte del Locatore

Il Locatore può cedere o fornire garanzie per il Contratto, a condizione di informarne preventivamente il Conduttore.

ARTICOLO 17. DISPOSIZIONI GENERALI

17.1. Modifiche alle Condizioni Generali

Qualsiasi modifica, nelle Condizioni Speciali, delle presenti Condizioni Generali sarà soggetta a un *addendum* scritto e firmato dalle Parti.

17.2. Invalidità parziale

Se una qualsiasi delle clausole del Contratto o delle Condizioni Generali fosse dichiarata nulla, inapplicabile o inefficace, tale nullità o invalidità non andrebbe a inficiare le restanti clausole delle Condizioni Generali o del Contratto.

17.3. Non rinuncia

Il mancato esercizio di una delle Parti a uno o più diritti o rimedi di cui alle presenti Condizioni Generali non potrà in alcun modo essere interpretato come una rinuncia ai diritti ivi previsti.

17.4. Riservatezza

È fatto divieto alle Parti, salvo espressa accettazione per iscritto dell'altra Parte, di comunicare, sia durante l'esecuzione del Contratto che successivamente le informazioni riservate di cui siano venute a conoscenza direttamente o indirettamente durante l'esecuzione del Contratto, a meno che la comunicazione non debba essere effettuata in forza di legge ovvero per le esigenze di un procedimento giudiziario, se tale comunicazione è essenziale per l'esercizio del diritto di difesa.

Ciascuna Parte, sotto la propria responsabilità, si impegna affinché tale obbligo sia rispettato dai propri dipendenti, subappaltatori e fornitori.

ARTICOLO 18. DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è disciplinato dal diritto italiano.

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.





ARTICOLO 19. DATI PERSONALI

I dati personali relativi a persone fisiche eventualmente raccolti in fase di conclusione ed esecuzione del Contratto tra le Parti saranno trattati conformemente alla disciplina di cui al Regolamento europeo UE 679/2016 ("GDPR"), per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b), del GDPR, o all'adempimento di obblighi normativi o comunque definiti dalle autorità competenti, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando tali dati per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo poi cura di verificare che tali dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati. In particolare, Leaseway, quale titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti, si impegna a utilizzare i dati nei limiti di quanto strettamente necessario al monitoraggio del rapporto commerciale con il Conduttore, allo svolgimento delle operazioni commerciali, all'incasso dei crediti derivanti dal Contratto, nel rispetto del GDPR e della normativa applicabile al Contratto. Il Conduttore dichiara di aver preso visione dell'Informativa privacy del Conduttore.



Leaseway Italia Srl Capitale Sociale 500.000 €
Strada del Drosso 33/8
10135 Torino (TO)
P.IVA IT 12813900011
Codice Destinatario: W7YVJK9



Per Leaseway
Titolo:
Per conferma e accettazione da parte del Cliente:
Titolo:
Data/luogo:
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara espressamente di aver letto e di accettare le seguenti clausole: 5) (Durata contrattuale, recesso e risoluzione); 6.4 (Gestione e responsabilità del contachilometri); 9.3 (Mancato pagamento); 11 (Responsabilità e assicurazione); 13 (Sanzioni); 15.2 (Procedura); 15.3 (Sanzioni per ritardata restituzione del Veicolo); 17.4 (Riservatezza); 18 (Diritto applicabile e foro competente).
Per conferma e accettazione:
Data/Luogo



Strada del Drosso 33/8 10135 Torino (TO) P.IVA IT 12813900011 Codice Destinatario: W7YVJK9